

Pene più severe *contro il caporalato*

La nuova legge approvata dal Parlamento inasprisce le sanzioni, ora estese anche ai datori di lavoro; **in alcuni casi si può arrivare alla confisca dei beni**

A cura di
**CORRADO
FUSAI**

«**C**'è tanto lavoro da fare e una legge da sola non basta, ma la direzione che abbiamo tracciato è inequivocabile.

Dobbiamo lavorare uniti per non avere mai più schiavi nei campi». Così il ministro delle Politiche agricole, **Maurizio Martina**, ha commentato l'approvazione definitiva della nuova legge contro il caporalato.

Il provvedimento, anzitutto, riscrive l'articolo 603-bis del Codice penale (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), rendendolo più facilmente applicabile e inasprendo le pene, ora estese anche al datore di lavoro e non più solo all'intermediario. In particolare, per configurare il reato non è più necessario che ci sia un'attività organizzata di intermediazione con comportamenti violenti, minacciosi e intimidatori. In base alla nuova formulazione il reato, punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da

500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, è commesso quando si recluta manodopera per destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; oppure quando si utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno.

Introdotti gli "indici" di sfruttamento

La nuova legge, inoltre, individua quali sono gli "indici" di sfruttamento: anzitutto nei casi di reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; quando c'è ripetuta violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; nei casi di violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; infine quando il lavoratore è sottoposto a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o situazioni alloggiative degradanti.

La pena viene aumentata da un terzo alla metà in presenza di alcune aggravanti: se il numero di lavoratori reclutati è superiore a tre; quando uno o più dei soggetti reclutati sono minori in età non lavorativa; quando il reato è commesso esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, riguardo prestazioni da svolgere e condizioni di lavoro. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Come si diceva, con la nuova legge d'ora in poi saranno puniti non più solo gli intermediari, ma anche i datori di lavoro, in vari casi, con la



Meritana Immagini/Andrea Somarini



Marco Caselli Nimal

confisca dei beni e con il controllo giudiziario dell'azienda, in modo che l'attività lavorativa non venga interrotta, bensì prosegua con la regolarizzazione dei lavoratori e delle loro condizioni.

L'intervento del Fondo antitratta

L'intervento del cosiddetto "Fondo antitratta", che prevede tra l'altro anche indennizzi economici, viene esteso ai lavoratori vittime del caporalato, ai quali saranno rivolti anche gli ulteriori interventi degli enti statali e locali previsti dalla nuova legge e finalizzati a un piano congiunto per l'accoglienza di tutti i lavoratori impegnati nelle attività stagionali di raccolta dei prodotti agricoli. L'obiettivo è tutelare la sicurezza e la dignità dei lavoratori ed evitare lo sfruttamento della manodopera anche straniera.

Infine viene rafforzata l'operatività della "Rete del lavoro agricolo di qualità", introdotta con il piano "Campolibero" e attiva dal settembre 2015: possono ora aderirvi anche soggetti quali gli sportelli unici per l'immigrazione, le isti-

MANOVRA 2017: CANCELLATA IRPEF PER TRE ANNI E DECONTRIBUZIONE INPS PER GLI UNDER 40

Niente tassazione Irpef per il triennio 2017-2019 per circa 400mila aziende agricole e decontribuzione al 100% per tre anni a favore dei giovani. Sono le due principali misure che interessano il settore agricolo previste dal disegno di legge sul bilancio 2017 varato a metà ottobre dal Governo e ora all'esame del Parlamento per l'approvazione definitiva.

Partendo dal primo provvedimento, viene dunque abolita la cosiddetta "Irpef agricola", cioè il reddito dominicale e il reddito agrario dei terreni non concorreranno più a comporre l'imponibile ai fini della tassazione del reddito delle persone fisiche. Destinatari del provvedimento sono gli agricoltori in possesso della qualifica di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli professionali. Il governo sottolinea che con questa misura, che interessa circa 400mila agricoltori e si va ad aggiungere alla cancellazione di Irap e Imu, già decretata lo scorso anno, il taglio di tasse per il settore agricolo è stimato complessivamente in circa 1,3 miliardi di euro.

Il disegno di legge varato dal Consiglio dei ministri prevede inoltre l'esonero dei contributi previdenziali dovuti all'Inps a favore degli under 40 che avviano un'impresa agricola: una cancellazione che sarà totale per i primi tre anni, per poi scendere al 66% e al 50% rispettivamente nel quarto e quinto anno. Ancora: per favorire il credito e l'innovazione il Governo avrebbe previsto, nell'ambito di un piano di sostegno alle imprese, di azzerare i costi della garanzia bancaria concessa da Ismea a favore delle imprese agricole. Sarebbe inoltre previsto l'accesso anche delle imprese agricole, alimentari e dei contoterzisti all'ammortamento e al superammortamento per gli investimenti in macchine innovative. Infine confermata anche per il 2017 la percentuale di compensazione Iva sulle carni bovine (7,65%) e suine (7,95%).

tuzioni locali, i centri per l'impiego, i soggetti abilitati al trasporto dei lavoratori agricoli e gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura. ■

VOUCHER: PER LE IMPRESE RESTA IL LIMITE DI 2.000 EURO ALL'ANNO

Nello scorso numero di giugno della rivista avevamo riferito dei "lavori in corso" riguardanti un decreto legislativo con il quale il Consiglio dei ministri interveniva, tra l'altro, sulla disciplina dei cosiddetti "voucher" per le prestazioni di lavoro accessorio, introducendo novità finalizzate soprattutto a limitarne l'abuso. Il testo preliminare approvato dal governo prevedeva che per il solo settore agricolo non trovasse più applicazione il limite per cui ogni committente (le imprese, ndr), può avvalersi di prestazioni di lavoro accessorio per compensi non superiori a 2.000 euro nell'anno solare.

Il testo definitivo (Decreto legislativo n. 185/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 7 ottobre scorso) non contiene più questa previsione. Quindi ogni singolo prestatore non può percepire più di 7.000 euro annui quale somma dei compensi percepiti dai datori di lavoro; ogni impresa, anche agricola, non può utilizzare lavoratori accessori per un importo complessivo superiore a 2.000 euro annui.

invece confermata l'altra novità rappresentata dalla comunicazione preventiva allo scopo di tracciabilità e controllo.

Per i committenti imprenditori agricoli è obbligatorio, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro accessorio, comunicare alla sede territoriale competente della Direzione nazionale del lavoro, mediante un sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione, con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni; erano sette nella prima versione. In caso di mancato avviso è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

In attesa del decreto ministeriale applicativo è lo stesso Ministero del Lavoro a indicare che sms o messaggio di posta elettronica possono essere inviati, rispettivamente, al 3399942256 oppure all'indirizzo intermittenti@pec.lavoro.gov.it